

Partnership Ei-Tech ANDEC

Anche quest'anno continua la collaborazione tra Ei-tech e ANDEC, l'Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile che raggruppa molte fra le più rappresentative aziende del settore.

Un appuntamento fisso con i nostri lettori. Ogni mese il presidente dell'Associazione, l'avvocato Maurizio Iorio, in questo spazio esprime pareri circostanziati su temi specifici che riguardano leggi, normative, nonché temi caldi riferiti al settore dell'Elettronica di Consumo al fine di offrire un valido supporto informativo in chiave tecnico-legale. Nella sua doppia veste di presidente di ANDEC-Confcommercio e di avvocato professionista in Milano, Maurizio Iorio sviluppa con la nostra rivista una partnership tesa ad informare con puntualità e precisione tutti gli operatori del settore ai quali, insieme, desideriamo offrire un servizio che possa contribuire allo sviluppo di idee e proposte per affrontare al meglio le sfide di un contesto competitivo e in continuo cambiamento.



Fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1983, ANDEC sostiene e promuove il settore presso

enti e istituzioni, cura il rapporto con la pubblica amministrazione e con gli organi legislativi, offre consulenza e assistenza in tutti i campi d'interesse. ANDEC costituisce una rete di aziende che hanno finalità, istanze e obiettivi simili, nella consapevolezza che solo facendo parte di un gruppo si favorisce lo sviluppo del sistema di mercato, individuando il giusto approccio e la giusta soluzione ai problemi specifici legati alle attività d'impresa.

La normativa applicabile all'Immissione nel mercato di apparecchi di car entertainment

In occasione di questo numero di Ei-Tech vorrei riassumere brevemente e sinteticamente la normativa che disciplina l'immissione in commercio degli apparecchi di car entertainment after market (intesi come autoradio, navigatori satellitari, apparecchi stereo ecc. destinati ad essere installati successivamente all'acquisto di un veicolo). Ritengo infatti che si tratti di un argomento un po' ostico, ma di sicuro interesse per i produttori, gli importatori i rivenditori ed anche gli utilizzatori di questi apparecchi.

La normativa applicabile

Diciamo anzitutto che le gli apparecchi di cui trattasi sono disciplinati da tre diverse normative:

(1) **Normativa specifica a tutti gli apparecchi destinati ad essere installati sugli autoveicoli** (D. 72/245/CE e successivi adeguamenti ed emendamenti): il rispetto alle prescrizioni di questa direttiva, che ha lo scopo di prevenire le perturbazioni elettromagnetiche ai/dai veicoli, è graficamente attestato, a seconda della procedura applicata, dalla presenza di un marchio "e" (omologazione) o di un marchio "CE" accompagnato da un'apposita dichiarazione / auto certificazione di conformità del produttore, da riportare sulla documentazione che correde l'apparecchio.

(2) **Normativa in materia di apparecchi terminali di telecomunicazioni** (es. autoradio e GPS): Anche in questo caso ad attestazione della conformità è previsto graficamente il marchio "CE".

(3) **Normativa in materia di radio disturbi**: si applica agli apparecchi ricevitori radio; si tratta di una normativa tutta italiana (DPR 548/95), che si riferisce al rispetto delle frequenze radio allocate: la conformità del prodotto è attestata con un'auto dichiarazione del produttore, da riportarsi nella documentazione di accompagnamento o, se le frequenze previste non sono rispettate, da una vera e propria autorizzazione ministeriale, i cui estremi vanno riportati nella documentazione che correde ogni prodotto, e che è abbastanza complesso richiedere.

Vediamo un po' più nel dettaglio queste tre normative.

(I) NORMATIVA IN MATERIA DI AUTOVEICOLI

Ai fini della compatibilità elettromagnetica, gli apparecchi di car entertainment non ricadono nella disciplina ordinaria degli altri apparecchi elettrici (di cui alla D. 20004/108/CE, recentemente attuata in Italia col D. Lgs 194/2007), ma in quella degli apparecchi "after market" destinati ad essere montati sui veicoli, che non devono causare - né subire - interferenze elettromagnetiche una volta installati sui medesimi. Sono pertanto previsti requisiti tecnici la cui conformità può essere dimostrata, alternativamente, in due modi: (a) con una vera e propria omologazione, sfociante nell'attribuzione di un marchio "e" da riportare sull'apparecchio (ai sensi della Direttiva 95/54/UE del 31.10.1995 recepita in Italia col D.M.

20.2.1996), oppure (b) con un'apposita auto certificazione di conformità ai requisiti di compatibilità elettromagnetica previsti dalla D. 2004/108/CE o dalla direttiva R&TTE 1999/5/CE, accompagnata da un attestato di un "servizio Tecnico" e con l'onere, se del caso, di dimostrare la conformità con l'esibizione di test tecnici specifici (il tutto ai sensi dell'All. I, punto 3.2.9 alla D. 2004/104/CE che adegua nuovamente al progresso tecnico la D. 72/245/CE sugli autoveicoli).

(II) NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DI TELECOMUNICAZIONI

Tal normativa si riferisce a tutti terminali radio e di telecomunicazioni (quindi ad esempio, alle autoradio, ai navigatori satellitari, ai telecomandi). Il rispetto di questa normativa è attestato, tra l'altro, con un marchio CE da riportare sull'apparecchio. La Direttiva 99/5/CE per terminali radio e di telecomunicazione (R & T.T.E. = Radio and Telecommunication Terminal Equipment), è stata attuata in Italia dal D. Lgs. 9.5.01 n. 269 (GU 7.1.2001 n. 156), ed è caratterizzata da:

- approvazione basata essenzialmente sull'auto dichiarazione a mezzo di documento di fabbricazione ("Construction File"), basato su "Requisiti essenziali" ridotti e validi anche senza che esistano standards armonizzati
- eliminazione di approvazioni nazionali;
- pesanti obblighi di autocontrollo a carico del produttore;
- attento controllo del mercato (= conformità) da parte delle Autorità;

(III) NORMATIVA IN MATERIA DI RADIO DISTURBI

La normativa si riferisce alla necessità di rispetto da parte degli apparecchi radio - TV delle frequenze allocate agli stessi dai D.M. 25/6/85 (All. A) come integrato / modificato dal successivo D.M. 27/8/87. Per quanto ci interessa, la normativa copre gli apparecchi autoradio ed in genere di car entertainment dotati di sintonizzatore.

Il D.M. 548/95 ha abolito la necessità di omologazione prima prevista dalle norme dianzi citate, e l'ha sostituita con una "Dichiarazione di Conformità al presente decreto rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione Europea e riportata nel manuale d'uso degli apparecchi stessi" L'originale della Dichiarazione deve essere, comunque "..... tenuto a disposizione dell'Autorità competente durante i 10 anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.....".

Tuttavia, se gli apparecchi non rispettano le frequenze di cui trattasi, è necessario sottoporre i medesimi all'omologazione di cui alla normativa ricordata, non essendo in tali casi possibile alcuna auto certificazione

Bande di frequenza allocate

Le frequenze riportate in allegato al DM 25.06.1985, come parzialmente emendato dal DM 27 agosto 1987 (par. 3), sono le seguenti:



Maurizio Iorio
Avvocato in Milano
Presidente di Andec -
Confcommercio
maurizio.iorio@andec.it
mauio@tele2.it

TAB.1 (Art. 3.1.2 Bande di frequenza per i ricevitori di radiodiffusione sonora)

Gamma	Limiti di frequenza	Tolleranze (KHz)	
		limite inferiore	limite superiore
Onde Lunghe	148,4-283,5 KHz	0 / -20	20 / 0
Onde Medie	526,5-1606,5 KHz	0 / -20	50 / 0
Onde Corte	3950-26100 KHz	0 / -160	300 / 0
Onde Metriche	187,5-108 MHz	0 / -300	500 / 0

Il limite di 383,5 kHz per le onde lunghe, può essere esteso a 343 kHz per i ricevitori predisposti per la ricezione dei canali di filodiffusione

TAB.3 (Art. 3.1.2 Bande di frequenza per i ricevitori di radiodiffusione sonora)

Tipo di ricevitore	Frequenza intermedia nominale	Frequenza oscillatore locale rispetto frequenza segnale
Radiofonico MA	450 - 470 KHz	superiore
Radiofonico MF	10.7 MHz	superiore
Telesivo	33,4 MHz suono 38,9 MHz visione	superiore

SANZIONI

Si applicano, a seconda della violazione, le sanzioni amministrative previste dalla normativa sulla compatibilità elettromagnetica (art. 15 del D. Lgs 194/07) e di quella sulle telecomunicazioni (art. 10 del Dlgs 261/09); in questi casi è previsto il sequestro (art. 15.8 D.Lgs 194/07; art. 10.8 Dlgs 261/09) degli apparecchi non conformi. Quanto alla mancata conformità alla normativa relativa ai radio disturbi, gli articoli 210 e 212 della L. 259/2003 prevedono una sanzione pecuniaria da € 100 a € 200 e, soprattutto, "... la confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza .." (art. 212).